

All. A

1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA DI RHO PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN ISO 9001/2015 RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CERTIFICAZIONE.

CIG

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA) costituisce parte integrante della documentazione della procedura descritta in epigrafe e definisce le caratteristiche e i requisiti per l'affidamento del servizio di seguito meglio descritto, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito "Codice").

2

Art. 1 FINE ED OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura persegue l'obiettivo di affidare il servizio di supporto tecnico necessario all'ottenimento della certificazione del sistema qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 per il seguente campo di applicazione "Gestione ed Erogazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici da parte della Centrale Unica di Committenza - C.U.C. RHO.

Ai fini della certificazione la sede della documentazione C.U.C. RHO da verificare e controllare è in Via Marsala 19 a Rho.

Le attività principali di supporto, che sono richieste all'aggiudicatario al fine dell'ottenimento del rilascio della prima certificazione del sistema di qualità sono:

- colloquio informativo preliminare con il Gruppo di Lavoro relativo alla CUC RHO;
- pianificazione del progetto;
- incontro con i principali referenti del progetto;
- implementazione sistema di gestione (definizione delle politiche e degli obiettivi in relazione alla finalità da conseguire; identificazione dei processi dell'organizzazione e predisposizione della relativa mappa con le interazioni; analisi del contesto; predisposizione del Manuale o campo di applicazione, procedure e moduli; predisposizione dei formati dei documenti del Sistema di Gestione);
- formazione al Gruppo di Lavoro relativamente alla norma di riferimento ed alla documentazione;
- effettuazione audit interni ai fini della verifica dell'efficacia del Sistema di Gestione;
- effettuazione incontri presso struttura dell'ente con referente del Sistema di Gestione o con Gruppo di Lavoro;
- supporto al Gruppo di Lavoro nell'implementazione del Sistema di Gestione;
- impegno front e back office relativamente alle attività di predisposizione dei documenti consegnati all'ente per il progetto.
- le attività comprendono anche l'affiancamento da remoto al fine delle valutazioni e verifiche della documentazione necessaria all'ottenimento della certificazione
- supporto al rilascio della certificazione

Art. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) indicato negli atti della procedura di affidamento svolgerà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare adempimento delle prestazioni in esso dedotte.

Il nominativo di un nuovo direttore dell'esecuzione del contratto, qualora se ne sia resa necessaria la nomina, sarà comunicato tempestivamente all'affidatario.

Art. 3 QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le prestazioni erogate dall'affidatario nel corso dell'esecuzione del contratto saranno oggetto di verifica di conformità effettuata dal R.U.P. del contratto al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, in termini compatibili con la prestazione dello specifico servizio.

Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio prevede una dimensione temporale decorrente dall'invio dell'ordinazione della prestazione fino al rilascio della certificazione.

Alla scadenza del contratto, esso cesserà automaticamente i suoi effetti e, pertanto, non sarà necessario provvedere ad alcuna disdetta scritta tra le parti.

La sospensione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 107 del d.lgs. 50/2016, in quanto compatibili.

Art. 5 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo stimato a base di gara ammonta complessivamente a € 13.000,00 onnicomprensivo di ogni spesa (ivi comprese le spese generali) ed al netto dell'IVA 22%. L'importo del contratto deve comunque intendersi al netto del ribasso presentato dal fornitore nel corso della procedura di affidamento.

Ai sensi di quanto disposto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l'appalto di cui si tratta è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza da interferenza, trattandosi di servizi di natura intellettuale. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è quindi pari a € 0,00.

Art. 6 INADEMPIENZE E PENALITÀ

Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente CSA, il Comune di Rho si riserva la facoltà, ove si verificano inadempienze da parte dell'affidatario nell'esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal R.U.P. e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP di applicare a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3% e il 1% dell'ammontare contrattuale (al netto dell'IVA), tenuto conto della gravità dell'inadempimento riscontrato. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo (comunque al netto dell'IVA) il Comune di Rho potrà risolvere il contratto in danno dell'affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al R.U.P. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del R.U.P., ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata all'emissione di nota di debito o di altro documento.

L'affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente CSA per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.

Oltre a ciò, l'aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l'indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l'inadempimento.

L'applicazione delle penali non limita l'obbligo, da parte dell'affidatario, di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all'importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell'affidatario per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente CSA, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal Dirigente del Servizio competente.

Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili.

Art. 8 RECESSO UNILATERALE

Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 109 del Codice.

Fermi i casi di recesso obbligatorio, il Comune di Rho può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito nonché del decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto del servizio eseguito.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da parte del R.U.P., con posta elettronica certificata, da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il Comune di Rho prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.

Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede la facoltà, per l'affidatario, di far pervenire memorie e documenti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso è assunto con atto motivato del Dirigente del Settore competente.

Art. 9 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l'affidatario richiede la forma scritta, a pena di nullità. L'affidatario non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto.

Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 106 del Codice.

Il Comune di Rho qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cd. quinto d'obbligo).

Art. 10 PAGAMENTI

L'affidatario dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e, in genere, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell'offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo. Il comune di Rho non erogherà, pertanto, alcun rimborso delle spese né alcuna altra indennità per le trasferte.

5

L'importo contrattuale viene corrisposto all'aggiudicatario, secondo le seguenti fasi:

- atto amministrativo di affidamento del servizio: 20% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA
- al termine delle fasi di redazione del sistema per la gestione della qualità, e della rispondenza dei requisiti ISO 9001: 70% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA
- esperimento delle fasi di certificazione: 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

Il Comune di Rho corrisponderà il solo corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta economica presentata dall'affidatario, anche se la prestazione dovesse essere svolta da più associati/soci riuniti.

Il predetto compenso è inoltre relativo a tutte le attività - nessuna esclusa - rese nell'interesse, in nome e per conto dell'affidatario. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto sul conto dedicato che verrà indicato dall'affidatario, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 11 TUTELA DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I dati personali conferiti dall'affidatario saranno raccolti e trattati ai fini della stipula e della gestione del contratto secondo le finalità e le modalità di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

I predetti dati potranno essere comunicati:

- al personale del Comune di Rho interessato al presente procedimento;
- ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni ovvero per il quale l'obbligo sussista in adempimento del contratto o in applicazione di legge;
- ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione ed all'Organismo di certificazione.

Art. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni dedotte nel contratto. È vietata, da parte dell'affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi - ove eventualmente applicabili - di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di legge.

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Rho ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Nessuna delle prestazioni del presente CSA potrà formare oggetto di subappalto.

Art. 13 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento della fattura (ai sensi del d.P.R. 633/1972 e s.m.i) avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, previa verifica della regolarità della prestazione.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del decreto-legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto articolo 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 14 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario deve ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative come pure osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

L'affidatario si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura.

L'affidatario assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone nell'esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente CSA, nonché ogni responsabilità per danni o infortuni che possono essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente FPC.

L'affidatario si impegna altresì ad osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario si obbliga a mantenere indenne il Comune di Rho ed i suoi funzionari in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indirettamente, dai servizi previsti nel presente CSA o dai suoi risultati.

Art 15 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del contratto. Tale obbligo non riguarda tuttavia i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché gli atti ed i documenti che l'affidatario fornirà in esecuzione delle prestazioni contrattuali e che verranno divulgati sul sito internet del Comune di Rho.

L'affidatario si obbliga a dare istruzioni al proprio personale ed ai propri collaboratori affinché tutti i dati e le informazioni, di qualunque genere, di cui verranno a conoscenza in connessione con le prestazioni previste dal presente CSA vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando, nel contempo, la trasparenza dell'attività svolta.

Art. 16 PROPRIETÀ' DI QUANTO REALIZZATO

Tutto quanto realizzato nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente CSA è di esclusiva proprietà del Comune di Rho, restando pertanto assolutamente precluso all'affidatario qualunque uso o divulgazione, anche parziale, del materiale stesso. Tale diritto di proprietà è esteso anche a tutte le copie di scarto e, in genere, a tutto ciò che può residuare dall'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7

Art. 17 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

La stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza.

Il servizio sarà attivato da apposita lettera d'ordine, trasmessa all'operatore economico nonché dal presente CSA e dagli altri atti e documenti di cui alla procedura di affidamento, che l'affidatario dichiara di ben conoscere e di accettare.

Il Comune di Rho non erogherà alcun rimborso delle spese né alcuna altra indennità per le trasferte, intendendosi il compenso di cui all'art. 5 onnicomprensivo di ogni spesa, al netto dell'IVA di legge.

Restano a carico dell'affidatario tutti i rischi connessi all'espletamento del servizio.

Art 18 ADEGUAMENTI DEI PREZZI

Il corrispettivo offerto dall'affidatario in sede di procedura rimane fisso ed invariabile per tutto il periodo di durata del contratto.

Art. 19 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Comune di Rho.

Qualsiasi riserva, da parte dell'affidatario, non può essere presa in considerazione se non viene formulata per iscritto entro dieci giorni dal fatto che l'ha originata, mediante lettera da comunicare per posta elettronica certificata indirizzata al RUP del contratto (pec.protocollo.comunerho@legalmail.it) .

Non sono prese in considerazione riserve avanzate oltre il termine suddetto oppure in forma diversa da quella prescritta.

Resta stabilito che, anche in caso di riserve, l'affidatario non può per nessun motivo sospendere o rallentare il normale andamento del servizio. L'esame delle riserve avviene prima del pagamento della rata relativa al periodo in cui è pervenuta la riserva, senza decorso degli interessi moratori in favore dell'affidatario.

Art. 20 INDIPENDENZA DELL'AFFIDATARIO E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

L'affidatario eserciterà con libertà e piena autonomia le funzioni conferite con il contratto sottoscritto all'esito della procedura, con estraneità all'apparato amministrativo del Comune di Rho, in posizione di totale indipendenza da tutti i Settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa, finanziaria e di personale.

L'affidatario dovrà dichiarare, all'atto della stipula del contratto, di non essere dipendente del Comune di Rho o di uno degli enti locali che fruiscono del servizio di stazione appaltante da parte della CUC RHO, nonché di essere

consapevole che tale condizione dovrà permanere per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del medesimo.

L'affidatario dovrà impegnarsi espressamente, all'atto della stipula del contratto, a non assumere, per tutta la durata del contratto medesimo - pena la risoluzione - alcun incarico, che risulti incompatibile con le finalità del presente appalto.

Art. 21 COPERTURA ASSICURATIVA

L'affidatario è obbligato a dimostrare il possesso di idonea e specifica polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

Art. 22 PATTO DI INTEGRITA'

L'affidatario deve accettare ed osservare senza riserve il contenuto del "Patto di integrità" sottoscritto in sede di stipula del contratto.

Art. 23 CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante ricorso all'accordo bonario di cui all'articolo 206 del Codice ovvero, in mancanza di accordo, deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano. È escluso l'arbitrato.